

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, all'Irlanda delle spese effettuate nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/1168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che le disposizioni adottate dall'Irlanda per l'applicazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE sono state oggetto di decisioni favorevoli da parte della Commissione, conformemente all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la decisione 76/267/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE siano presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE, conformemente alle condizioni indicate nella decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 80/427/CEE⁽⁷⁾;

considerando che la decisione 74/581/CEE prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al rimborso fino alla concorrenza dell'importo richiesto;

considerando che la domanda di rimborso, presentata dall'Irlanda per le spese sostenute nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate è completa e presentata nella debita forma, conformemente alle disposizioni della decisione 74/581/CEE; che l'importo totale delle spese ammissibili del 1979 ammonta a 13 559 082,64 £ Irl ed è ripartito come segue:

	Zone agricole ordinarie	Zone agricole svantaggiate (titolo III)
A norma dell'articolo 8	8 723 374,32	4 165 146,32
A norma dell'articolo 10	358 103,00	—
A norma dell'articolo 11	312 459,00	—
A norma dell'articolo 12	—	—
A norma dell'articolo 13	—	—

che l'importo totale del rimborso richiesto ammonta a 3 389 770,66 £ Irl;

considerando che dall'esame della domanda di rimborso circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese effettuate alle disposizioni vigenti risulta che le spese eccedenti l'equivalente, in contributo in conto capitale, di un abbuono del tasso d'interesse del 5 % nelle zone agricole normali e del 7 % nelle zone agricole svantaggiate sono state considerate ammissibili dallo Stato membro, e che per il calcolo del rimborso le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 8 devono di conseguenza essere fissate a 8 109 368,29 £ Irl per le zone agricole normali e a 4 068 057,52 £ Irl per le zone agricole svantaggiate e che, di conseguenza, per il calcolo del rimborso, è opportuno procedere ad una riduzione di 711 094,83 £ Irl delle spese dichiarate sub articolo 8; che l'importo totale delle spese così regolarizzate da prendere in considerazione per il rimborso ammonta a 12 847 987,81 £ Irl;

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.

(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

(6) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.

(7) GU n. L 102 del 19. 4. 1980, pag. 24.

considerando che lo Stato membro è stato consultato su questo punto e che, di conseguenza, è opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % dell'importo per le spese così regolarizzate, cioè in totale 3 211 996,95 £ Irl ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 74/581/CEE della Commissione statuisce che, se dall'esame della domanda di rimborso risulta che l'importo non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione verrà effettuata in base alla procedura di cui allo stesso articolo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le

spese effettuate dall'Irlanda nel 1979 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole, comprese quelle nelle zone agricole svantaggiate, è fissato a 3 211 996,95 £ Irl.

Articolo 2

L'importo dell'intervento di cui all'articolo 1 è versato a condizione che l'esame approfondito della domanda di rimborso non induca a modificare l'importo del rimborso stesso.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente